

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Città Metropolitana di Venezia

BILANCIO DI PREVISIONE

2023 - 2025

NOTA INTEGRATIVA

INDICE

1. *Premessa*
2. *Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni*
3. *Quadro generale riassuntivo*
4. *Entrate e Spese non ricorrenti*
5. *Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità e per le spese potenziali*
 - *Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)*
 - *Fondo di Riserva*
 - *Fondo di riserva di cassa*
 - *Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)*
 - *Fondo a copertura perdite Società Partecipate*
 - *Fondo Contenzioso*
 - *Altri Accantonamenti*
6. *Risultato di Amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente*
 - *Determinazione del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2023 di riferimento del Bilancio di Previsione)*
 - *Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto*
 - *Utilizzo dell'avanzo presunto*
7. *Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)*
8. *Elenco degli interventi programmati per le spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili*
9. *Indebitamento*
10. *Gli equilibri di Bilancio*
 - *L'equilibrio generale di bilancio*
 - *L'equilibrio della parte corrente del bilancio*
 - *L'equilibrio della parte in conto capitale del bilancio*
11. *Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti*
12. *Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata*
13. *Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale*
14. *Altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del Bilancio*

1. PREMESSA

L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta, insieme all'approvazione del Documento Unico di Programmazione, il momento strategico del processo di programmazione dell'attività istituzionale di un Ente Locale, ossia rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il termine previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce, salvo previsione di eventuali deroghe. Attualmente, con Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30 aprile 2023 ed è stato contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per gli Enti Locali.

Il principio contabile n. 15 impone che il bilancio sia deliberato in pareggio finanziario complessivo per le previsioni di competenza, garantendo un fondo finale non negativo per le previsioni di cassa. Il rispetto di questi equilibri non è sufficiente, però, per soddisfare appieno il principio generale dell'equilibrio di bilancio che ogni pubblica amministrazione deve perseguire. Infatti, il principio contabile comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle attività di esercizio, ed in ultimo da verificare nei risultati complessivi che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Il Bilancio 2023-2025 continua ad essere caratterizzato dall'eccezionalità dell'attuale contesto storico che, superata l'emergenza sanitaria da COVID-19 che aveva determinato uno stravolgimento della programmazione e della gestione contabile, risulta ora condizionato dalla spirale inflazionistica sospinta dal caro energia la quale attanaglia da quasi un anno le economie europee con inevitabili ripercussioni sul mantenimento degli equilibri finanziari in corso d'esercizio.

Ne consegue l'irrelevanza e l'impossibilità di effettuare un confronto del nuovo bilancio con il trend storico dell'Ente, tanto più che il valore informativo ed immediato dei dati risulta alterato da tutti i fattori straordinari che si sommano e si susseguono (Inflazione, caro-materiali, incremento anomalo del prezzo dell'energia) rendendo lo scenario socio-politico ed economico incerto e limitando così di fatto la possibilità di attuare un'adeguata programmazione a lungo termine.

Rendendo noto che seppure il Governo ha contribuito a fronteggiare il caro energia con uno stanziamento di 990 milioni nel corso del 2022 e prevedendone uno di 350 milioni per l'esercizio in corso, si evidenzia che tali risorse, pur avendo consentito e consentendo in parte agli Enti Locali di coprire le maggiori spese energetiche e di garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, non sono sufficienti ad assicurare una programmazione triennale scevra di rimodulazioni. Ad accrescere l'incertezza sottesa alla stesura del presente documento di bilancio contribuisce pure l'attuale non riproposizione delle deroghe concesse nel 2022 in merito alla possibilità di finanziare le maggiori spese del caro energia con i proventi delle concessioni edilizie e con i proventi delle sanzioni al codice della strada nonché la mancanza di ulteriori previsioni di futuri stanziamenti di risorse aggiuntive. E' prevedibile, infatti, che l'attuale livello d'inflazione, strutturalmente rilevante, provocherà nelle annualità future un aumento generalizzato dei prezzi anche in settori non strettamente collegati al mercato dell'energia, generando un forte incremento della spesa corrente, specie per quella incomprimibile, con inevitabili ripercussioni sul presente documento programmatico condizionato da variabili esogene difficilmente governabili a livello locale.

Sulla base delle suddette premesse, il documento di bilancio di previsione 2023-2025 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

La presente nota integrativa, introdotta dall'articolo 11, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 118/2011, si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del documento di bilancio triennale

2023-2025, integrandone i dati quantitativi esposti negli schemi e rendendo più chiara e significativa la lettura dello stesso, presentando i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario

delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);

- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio della storicità, prendendo come base di riferimento le previsioni pluriennali del bilancio triennale dell'esercizio precedente e conformandole alle opzioni discrezionalmente esercitate nell'esercizio delle facoltà normativamente attribuite agli Organi di Governo a livello locale.

Si evidenziano di seguito i criteri utilizzati per la determinazione delle poste di entrata più significative:

- Imposta comunale sugli immobili - gettito calcolato applicando le aliquote d'imposta deliberate dal Consiglio Comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile;
- Tassa sui Rifiuti - gettito non incassato direttamente dall'Ente e desunto dalle tariffe determinate in occasione dell'approvazione della Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario TARIP 2022-2025 a livello aggregato e per singolo ambito tariffario da parte dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Delibera n.7 del 14 aprile 2022 ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021;
- Addizionale IRPEF - entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale desumibile dalle simulazioni di gettito effettuate sul portale del federalismo municipale, applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale;
- Canone patrimoniale unico – ad invarianza di gettito conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (COSAP, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni);
- Fondo di Solidarietà pari all'ammontare della spettanza 2022 maggiorato delle risorse aggiuntive destinate allo sviluppo dei servizi sociali;
- Trasferimenti dello Stato - sono stati previsti i seguenti trasferimenti compensativi:
 - a) IMU su terreni agricoli e fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 1, comma 711, della legge 147/2013 nella misura concessa nell'anno 2022;
 - b) Trasferimenti compensativi minori introiti addizionale comunale all'IRPEF
 - c) IMU sugli immobili di categoria D (cosiddetti imbullonati);
 - e) Contributo stima gettito ICI 2009/2010 (articolo 3, comma 3, D.P.C.M. 10/03/2017);
 - f) Contributo compensativo minori introiti cittadini AIRE (art. 9-bis, D.L. n. 47 del 28/03/2014);
- Trasferimenti correnti dello Stato per interventi finalizzati – nella misura spettante nell'anno 2023;
- Proventi per violazioni alla circolazione stradale in misura coerente con le politiche di potenziamento dell'attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale;
- Proventi dei servizi pubblici sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio;
- Fitti attivi sulla base dei contratti di locazione in corso;

- Altre entrate correnti sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della prudenza.

La formulazione della previsione degli stanziamenti di spesa corrente è stata effettuata tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione delle poste di spesa più significative:

- spese di personale calcolate sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto di pensionamenti programmati, oltre alla spesa aggiuntiva per nuove assunzioni in coerenza con il programma triennale di fabbisogno del personale dell'ente e nel rispetto dei limiti assunzionali stabiliti dal DM 17 marzo 2020;
- spese per le forniture per l'acquisto di beni definite sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;
- spese per utenze determinate sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi;
- interessi e mutui corrispondenti alle delegazioni di pagamento rilasciate;
- appalti di servizi calcolati sulla base dei contratti pluriennali in corso;
- fondo di riserva stanziato nei limiti di cui all'articolo 166, comma 2 ter del D.Lgs 267/2000;
- fondo crediti di dubbia esigibilità individuato nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011;

Si evidenziano quali più significativi fattori da considerare nella gestione previsionale delle spese finanziarie:

- la non riproposizione dei fondi Covid (tranne la quota di avanzo del Fondo funzioni fondamentali per i contratti continuativi);
- l'aumento delle indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali (art. 1, commi 583-587, Legge n. 234/2021), già riconosciuta nel 2022 e che entrerà a regime nel 2024;
- i progetti finanziati con PNRR;
- l'aumento dei prezzi dell'energia.

Si precisa altresì che le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (DUP) e che l'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Le previsioni così formulate per l'esercizio 2023 sono riepilogate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio di previsione:

ENTRATE			SPESE		
Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	2.810.940,00	Tit. 1	Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	5.430.124,00
Tit. 2	Trasferimenti correnti	1.764.000,00	Tit. 2	Spese in conto capitale	4.403.070,68
Tit. 3	Entrate extratributarie	1.165.338,00			
Tit. 4	Entrate in conto capitale	2.236.336,87			
Tit. 5	Entrate da riduzione di	0,00	Tit. 3	Spese per incremento	0,00

attività finanziarie			attività finanziarie		
Tit. 6	Accensione di Prestiti	0,00	Tit. 4	Rimborso Prestiti	406.300,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Tit. 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.615.000,00	Tit. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.615.000,00
TOTALE		9.591.614,87	TOTALE		11.854.494,68
Avanzo di Amministrazione presunto					
FPV spese correnti					
FPV spese in conto capitale		2.262.879,81			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		11.854.494,68	11.854.494,68		

3. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il Bilancio di previsione 2023/2025, per ciascuno anni di riferimento, presenta i totali a pareggio finanziario complessivo così come risulta dal seguente **Quadro Generale Riassuntivo**:

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.415.039,42								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.262.879,81	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.117.064,25	2.810.940,00	2.738.552,70	2.512.905,70	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	6.385.720,66	5.430.124,00	5.170.195,70	5.068.983,70
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.846.565,85	1.794.000,00	1.773.000,00	1.803.000,00					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.382.191,41	1.165.338,00	1.110.443,00	1.006.178,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.585.838,36	2.236.336,87	1.248.137,92	321.500,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.291.360,79	4.403.070,68	1.263.837,92	348.500,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	486.549,46	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	486.549,46	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	9.418.209,33	7.976.614,87	6.870.133,62	5.643.583,70	Totale spese finali	12.163.630,91	9.833.194,68	6.433.833,62	5.412.583,70
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	520.691,90	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	406.300,00	406.300,00	436.300,00	231.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.830.163,27	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.684.355,08	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Totale titoli	11.578.064,50	9.591.614,87	8.485.133,62	7.258.583,70	Totale titoli	14.254.285,99	11.854.494,68	8.485.133,62	7.258.583,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.993.103,92	11.854.494,68	8.485.133,62	7.258.583,70	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.254.285,99	11.854.494,68	8.485.133,62	7.258.583,70
Fondo di cassa finale presunto	738.817,90								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

4. ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Le voci di entrata previste nel bilancio di previsione sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se la loro acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Anche le voci di spesa sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Nella tabella è riportato l'elenco delle previsioni di entrata e di spesa corrente che si possono classificare come *non ricorrenti*:

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
--	-----------	-----------	-----------

Entrate non ricorrenti primi tre Titoli Entrata destinate a Spesa Corrente

Concorso dello Stato per censimento generale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Concorso dello Stato per il censimento della popolazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	25.000,00	5.000,00	1.500,00
TOTALE	55.000,00	35.000,00	31.500,00

Spese Titolo I non ricorrenti

Spese per il censimento dell'agricoltura	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese per il censimento della popolazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PNRRM1.C2-CUPJ51C22001580006-Abilitazione al cloud per le P.A. Locali. Migrazioni applicazioni gestionali in cloud in modalità SAAS	113.646,00	0,00	0,00
Fondo indennità fine mandato Sindaco	2.590,00	4.002,00	4.002,00
TOTALE	146.236,00	34.002,00	34.002,00

5. ACCANTONAMENTI PER CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' E PER LE SPESE POTENZIALI PER SPESE POTENZIALI

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque

esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1, comma 882, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) che introduce una maggiore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità definendo che « , nel 2018 e' pari almeno al 75 per cento, nel 2019 e' pari almeno all'85 per cento, nel 2020 e' pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero importo».

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Nello specifico, per il Comune di Quarto d'Altino, la determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, sulla base dei criteri di rilevanza e di realizzabilità, così da renderlo il più possibile veritiero e conforme all'attuale contesto storico.

Sono state quindi individuate quali poste di entrata stanziata che possano dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione, le seguenti risorse *d'incerta* riscossione:

- a) Quota dell'Imposta Municipale Unica (IUC), di cui al codice 1.01.01.06.002 (Cap. 1001/2), derivante da recuperi tributari a seguito di evasione risalente agli anni precedenti, la cui quantificazione prudenziale, in assenza di una posta contabile valorizzante il quinquennio precedente a cui rapportarsi, è stata determinata nella misura del 10% dello stanziamento previsto in bilancio per il 2023 (€ 34.350,00) e del 5% per il biennio 2024-2025 (rispettivamente € 14.085,00 per il 2024 ed € 5.335,00 per il 2025);
- b) Incassi da Violazioni al Codice della Strada, di cui al codice 3.02.02.01.004, la cui quantificazione prudenziale, risultando non necessario alcun accantonamento in applicazione del calcolo automatico (media semplice tra incassi in conto competenza e relativi accertamenti nell'ultimo quinquennio), è stata determinata:
 - nella misura del 10% dello stanziamento previsto in bilancio (€ 10.000,00 per il 2023, € 4.500,00 per il 2024 ed € 1.500,00 per il 2025) per quanto attiene alle violazioni risalenti agli anni precedenti (Cap. 3008/2);
 - nella misura del 5% dello stanziamento previsto in bilancio (€ 14.500,00 per il 2023, € 18.500,00 per il 2024 ed € 15.450,00 per il 2025) per quanto attiene alle riscossioni per le violazioni che si presume possano verificarsi nel triennio in analisi (Cap. 3008);

Il Fondo così determinato, di cui ai prospetti allegati al Bilancio, ha portato ad uno stanziamento complessivo di **€ 58.850,00** per l'annualità 2023.

Fondo di Riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria ai sensi di quanto disposto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione (comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), legge n. 213 del 2012).

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio (comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), legge n. 213 del 2012).

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo."

Il Fondo di Riserva di competenza, in ottemperanza a quanto normativamente disposto, è stato quantificato nella misura dello 0,40% delle spese correnti con uno stanziamento di € 21.500,00 per il 2023, di € 20.500,00 per il 2024 e di € 20.200,00 per il 2025.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL ed ammonta ad € 24.000,00.

Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti. Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Ai sensi del D.L. D.L. 34/2019 è stata inoltre disposta la non applicabilità di tal norma alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute ed è stato posticipato al 28 febbraio il termine per l'adozione della delibera con la quale deve stanziarsi nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente. Nel caso di Bilancio ancora da approvare si ritiene corretto stanziare l'accantonamento con delibera di Consiglio all'atto stesso dell'approvazione del bilancio, dando atto nella nota integrativa della ricorrenza delle condizioni che ne rendono obbligatoria la costituzione.

Per quanto riguarda il Comune di Quarto d'Altino, dall'analisi della situazione al 31.12.2022, risulta un debito scaduto e non pagato di 86,80, rispetto ad un totale fatture ricevute di € 3.336.685,17.

Considerato che il debito già scaduto è in percentuale inferiore al 5% (considerato fisiologico), non vengono applicate "sanzioni" e si procede a valutare il tempo medio di ritardo nei pagamenti. Verificato che l'indicatore è pari a - 1 giorno, non si è reso necessario disporre alcun accantonamento.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi del Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 100/2017, nel caso in cui le Società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Non avendo l'Ente alcuna partecipazione in società presentanti un risultato di esercizio negativo, tale fondo non è stato costituito.

Fondo Contenzioso

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione: *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso"*.

Ai sensi della summenzionata previsione normativa in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è quindi necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo, denominato "**Fondo Contenzioso**", all'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, è stato costituito prevedendo uno stanziamento ritenuto congruo di € 50.000,00 sia per il 2023 che per il 2024.

Altri Accantonamenti

Nella voce "Altri Accantonamenti", ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. - punto 5.2 lettera i), sono previsti i seguenti stanziamenti per far fronte a passività certe ma future, con lo scopo di distribuire le stesse in misura omogenea nel periodo di tempo necessario alla loro maturazione:

ACCANTONAMENTO	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Indennità di fine mandato del Sindaco	€ 2.590,00	€ 4.002,00	€ 4.002,00
Aumenti contrattuali del personale dipendente	€ 15.716,00	€ 15.716,00	€ 15.716,00

6. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025, in assenza dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2022, è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione,

Per quanto attiene alla gestione 2023, l'avanzo di amministrazione presunto ammonta a euro **617.122,41** come esplicitato nelle seguenti tabelle riportanti la sua determinazione nonché la composizione e l'utilizzo dello stesso.

Determinazione del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2023 di riferimento del Bilancio di Previsione)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	1.358.240,10
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	1.377.846,97
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	8.346.464,85
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	8.416.576,11
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	3.709,30
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	76.807,25
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2022	140.928,46
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2023	2.880.002,22
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022 ⁽¹⁾	2.262.879,81
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	617.122,41

Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi);

Si precisa che l'ammontare del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità corrisponde all'importo del FCDE indicato nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo 2021 incrementato dell'accantonamento aggiornato al FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2022.

Per quanto attiene agli accantonamenti per le spese potenziali del nostro Ente, di seguito individuate, si precisa altresì che il loro ammontare corrisponde all'importo del fondo 2022, risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2021, incrementato dell'importo relativo al

fondo 2022 stanziato nel bilancio di previsione 2022 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2021.

La quota vincolata del risultato di amministrazione è costituita dalle entrate accertate e dalle corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Si precisa che la somma vincolata ex lege corrisponde ai buoni alimentari erogati in emergenza Covid mentre quella derivante da trasferimenti afferisce all'anticipazione delle risorse per la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 ⁽⁴⁾	116.394,99
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	10.000,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	27.275,28
B) Totale parte accantonata	153.670,27
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	84.752,70
Vincoli derivanti da trasferimenti	89.159,48
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	173.912,18
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	20.857,73
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	268.682,23
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Utilizzo dell'avanzo presunto

Nel documento del bilancio di previsione 2023/2025 non è previsto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto come dimostrato dal seguente prospetto allegato

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

7. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato determinato unicamente lo stanziamento dell'FPV di parte capitale, demandando la determinazione di quello di parte corrente in sede di riaccertamento ordinario dei residui, operazione prodromica all'approvazione del Rendiconto della gestione 2022.

8. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

L'elenco degli interventi programmati per le spese di investimento con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento è contenuto nel Piano degli Investimenti 2023-2025, rappresentato nella sezione operativa del DUP 2023 -2025 a cui si rinvia.

Non vi sono interventi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito.

9. INDEBITAMENTO

L'Ente, nel ricorso all'indebitamento, ha ottemperato a quanto disposto dall'art. 202 del TUEL, ricorrendovi per la realizzazione degli investimenti ed esclusivamente nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative, e nel pieno rispetto delle condizioni poste dall'art. 203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

10. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri di bilancio da rispettare nella programmazione e gestione del bilancio sono:

- equilibrio generale;
- equilibrio della parte corrente;
- equilibrio della parte in conto capitale.

L'equilibrio generale di bilancio

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 162, comma 6, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), così come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2011, il bilancio di previsione dev'essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, compreso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato e deve garantire un fondo cassa finale non negativo.

Tale equilibrio è garantito come dimostrato nella tabella seguente:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		12.500,00	15.500,00	25.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		12.500,00	15.500,00	25.000,00

L'equilibrio della parte corrente del bilancio

La summenzionata disposizione normativa statuisce inoltre che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, trasferimenti correnti ed extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (stanziato in entrata) siano almeno sufficienti a garantire la copertura delle spese correnti (titolo I), comprensivi di eventuali quote del fondo pluriennale vincolato in spesa, e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente (titolo 4).

Tale equilibrio si definisce "equilibrio di parte corrente".

L'eventuale saldo positivo di parte corrente rilevabile a consuntivo costituisce l'avanzo di gestione corrente che, sommato al risultato della gestione in conto capitale, determina il risultato della gestione di competenza.

Il rispetto degli equilibri di parte corrente è dimostrato nella seguente tabella

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.415.039,42		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.740.278,00 0,00	5.621.995,70 0,00	5.322.083,70 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	5.430.124,00 0,00 58.850,00	5.170.195,70 0,00 37.085,00	5.066.083,70 0,00 22.285,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	5.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	406.300,00 0,00 0,00	436.300,00 0,00 0,00	231.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-101.146,00	15.500,00	25.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	113.646,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		12.500,00	15.500,00	25.000,00

L'equilibrio della parte in conto capitale del bilancio

L'equilibrio in conto capitale, in termini di competenza finanziaria, prevede che le spese di investimento, stanziato al titolo 2 e 3, devono essere pari alle risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da eventuali risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

Per la parte capitale gli equilibri sono i seguenti:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.262.879,81	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.236.336,87	1.248.137,92	321.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	113.646,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	4.403.070,68 0,00	1.263.637,92 0,00	346.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	5.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-12.500,00	-15.500,00	-25.000,00

11. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORI DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Il Comune di Quarto d'Altino non ha rilasciato alcuna garanzia.

12. ONERI ED IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

13. ELENCO DELLE SOCIETA' POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Si riposta di seguito la partecipazione azionaria diretta del Comune di Quarto d'Altino, così come delineata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 21.07.2022 di individuazione degli Enti e delle società da includere nel Gruppo "Comune di Quarto d'Altino" e nel perimetro di Consolidamento:

Denominazione sociale	Attività svolta	Quota di partecipazione
VERITAS S.P.A.	La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di servizi idrici, ambientali, energetici, funerari, urbani e territoriali ed inoltre in materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in genere nonché in materia di servizi energetici (energia elettrica, gas, teleriscaldamento, cogenerazione, etc.).	0,043398
PIAVE SERVIZI S.P.A.	A decorrere dal giorno 21.10.2019 Piave Servizi si è trasformata in S.p.A. La società opera nel territorio nella gestione delle reti e degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. Con la nascita di Piave Servizi S.r.l. il Servizio Idrico Integrato viene ora gestito da un'unica società operativa che serve 132.000 utenze site in 39 Comuni, fornendo acqua potabile a 340.000 abitanti. Rimane una società a totale proprietà pubblica.	3,5260
ACTV S.P.A.	La società ha per oggetto tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, attuati con qualsiasi mezzo e affidati con qualunque forma nonché le attività complementari inerenti la mobilità delle persone. Operante nel Comune di Venezia dal 1° ottobre 1978. Gestisce anche il trasporto pubblico urbano nel comune di Chioggia e parte di quello extraurbano nella Città Metropolitana di Venezia	0,125

Gli ultimi bilanci approvati dalle summenzionate società partecipate sono disponibili sul sito internet del Comune di Quarto d'Altino, all'indirizzo www.comune.quartodaltino.ve.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Enti controllati – Società partecipate"

Per quanto attiene invece alle disposizioni contenute nel Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) ed alle successive integrazioni (Decreto Legislativo n. 100 del 16/6/2017 e Legge n. 205 del 27/12/2017-Legge di Bilancio 2018), si rinvia alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2022 di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

14. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Per quanto riguarda contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali, nonché in tema di funzioni delegate dalla Regione, gli stanziamenti sono pari a zero.